

Dipendente di istituto bancario di diritto pubblico poi privatizzato.

Possibilità di iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933 quale dipendente, addetto all'Ufficio Legale, di istituto bancario di diritto pubblico successivamente privatizzato

Il Consiglio, vista la domanda presentata per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati - Elenco Speciale - di cui all'art. 3, comma 4 R.D.L. 27/11/33 n. 1578;

visto il certificato dell'Università di Bologna attestante che il richiedente si laureò in Giurisprudenza;

visto il certificato rilasciato dalla Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Bologna comprovante che il richiedente superò l'esame di avvocato;

visto il certificato Penale Generale che attesta nulla emergere a carico dell'interessato e il certificato di capacità civile

viste le quietanze di C/C comprovanti l'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e di concessioni regionali.

Considerato:

- che l'interessato ha allegato alla domanda di iscrizione certificazione attestante che lo stesso è stato assunto dall'Istituto di Credito A.A., Ente di diritto pubblico, in data 1982; che il suddetto Istituto, fusi con l'Istituto B.B. in data 1992, ha dato origine all'Istituto C.C. S.p.a., incorporato in data 1994 dall'Istituto D.D. S.p.a.; che l'interessato, fino dalla data della sua assunzione, ha svolto e svolge attività lavorativa presso l'Ufficio "Contenzioso Legale" della Banca;

- che l'art. 3 della Legge n. 218/1990 dispone che per i dipendenti degli Enti creditizi oggetto di privatizzazione "sono fatti salvi i diritti acquisiti, gli effetti delle leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza";

- che, pertanto, dalla interpretazione dell'art. 3 della predetta legge emerge la salvaguardia dell'interesse dei dipendenti degli enti originari a non subire alcun pregiudizio, che possa derivare dalla privatizzazione, all'esercizio dei diritti i cui presupposti si sono realizzati anticipatamente;

- che la Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite ha statuito, con la sentenza n. 5301/1997, che la posizione del laureato in giurisprudenza che, quale dipendente addetto all'Ufficio legale di un Ente Pubblico, abbia compiuto il prescritto periodo di pratica legale, costituisce una aspettativa tutelata dal citato art. 3 della Legge 218/1990 in vista della futura iscrizione all'Albo degli Avvocati - Elenco Speciale dei dipendenti pubblici addetti all'Ufficio legale, qualora ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla legge;

- che l'interessato è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Procuratori presso l'Ordine Forense di Bologna con delibera in data 7 febbraio 1991, e che in data 8 marzo 1993 è stato accertato dal Consiglio il compimento della prescritta pratica forense;

- che, dunque, all'atto della "privatizzazione" dell'Istituto B.B., avvenuta in data 1992 a seguito della fusione, l'interessato stava compiendo il prescritto periodo di pratica forense;

- che tale sua situazione, dovendo essere fatta rientrare, alla luce del principio sancito dalla sopra richiamata sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, fra gli "effetti rivenienti" dalla originaria natura pubblica dell'Ente di appartenenza, consente di ritenere sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla legge per la iscrizione nell'Elenco Speciale,

Ordina

l'iscrizione del richiedente all'Albo degli Avvocati Elenco Speciale di cui all'art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 e art 69 R.D. 22/01/1934 n. 37 e lo autorizza all'esercizio professionale limitatamente alle cause ed affari inerenti all'Istituto D.D. S.p.a.

(Adunanza del giorno 14 dicembre 1998)